



Pratica n. **67/2024** Classificazione **8.4 Fascicolo N.183/2024**

Settore 4 - Turismo-Sport-Cultura-Sviluppo economico
Servizio Attività Economiche

Dirigente titolare del Settore: Luigi Botteghi

ATTO SINDACALE N. 58 DEL 02/07/2024

OGGETTO

EVENTO “NOTTE ROSA 2024” - DAL 5 AL 7 LUGLIO 2024 DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO E DI DETENZIONE DI OGNI TIPO DI BEVANDA CONTENUTA IN BICCHIERI DI VETRO E IN BOTTIGLIE O CONFEZIONI DI VETRO - PROROGA DELL’ORARIO DELLE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO MUSICALE ESERCITATE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA’ PRINCIPALI QUALI PUBBLICI ESERCIZI UBICATI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE COMPRESO IL DEMANIO, STABILIMENTI BALNEARI E CHIRINGUITI NEI GIORNI 5 E 6 LUGLIO 2024

IL SINDACO

Premesso che dal giorno venerdì 5 luglio al giorno domenica 7 luglio 2024 si terranno nella Provincia di Rimini una serie di numerosi eventi nell’ambito della manifestazione denominata “Notte Rosa 2024” che avrà la massima concentrazione di presenze nelle serate di venerdì e sabato con una serie di manifestazioni promosse dalle locali amministrazioni e da privati con concerti, performance teatrali, spettacoli e iniziative varie organizzate da alberghi, ristoranti, pub e bagnini;

Considerato che l’evento richiamerà, anche nell’edizione 2024, un notevole afflusso di persone e che la tipologia di manifestazione ed il clima estivo indurranno ad un notevole consumo di bevande;

Riscontrato, data l’esperienza maturata nelle pregresse edizioni, che nell’euforia collettiva di una tale manifestazione, le bevande in contenitori di vetro potrebbero fare registrare episodi di un uso improprio e ritenuto altresì che la dispersione di un elevato numero di bottiglie di vetro, nel caso di rottura, potrebbe comportare la presenza di frammenti particolarmente pericolosi per l’incolumità delle persone, nelle aree interessate dall’evento così come nelle aree adiacenti;

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l’ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

Ritenuto altresì di dover evitare che chi parteciperà all’evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro considerati potenziale fonte di pericolo per l’incolumità pubblica;

Preso atto che per quanto concerne i pubblici esercizi collocati sull’arenile, l’ordinanza balneare regionale n. 1/2019 come modificata con determinazioni dirigenziali n. 6232 del 9 aprile 2021, n. 6241 del 1° aprile 2022 e n. 2594 del 9 febbraio della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna (art.5 punto B “Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari”) prevede che tutte



le bevande, se richieste dal cliente per asporto, debbano essere vendute in confezioni in materiale plastico monouso compostabile o biodegradabile;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 48 del 11/05/2023 e successiva modifica n. 61 del 13/06/2023, che disciplinano le attività di intrattenimento musicale dei pubblici esercizi ubicati su tutto il territorio comunale compreso il demanio, stabilimenti balneari e chiringuiti;

Preso atto di quanto contenuto nel verbale della riunione del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltasi in data 25 giugno 2024 in occasione della quale è stato rivolto l'invito alle amministrazioni locali costiere di adottare, in maniera omogenea, specifiche ordinanze che regolino la materia degli orari di vendita, anche per l'asporto e di somministrazione di bevande alcoliche per determinate aree e per fasce orarie caratterizzate da potenziali, significative criticità, ciascuna amministrazione nell'esercizio della facoltà attribuita dall'art. 50 comma 7 bis del D.Lgs n.267/2000;

Considerato che, in occasione di detto incontro, si è convenuto a tal fine, di vietare la vendita di bevande contenute in vetro nei giorni di venerdì 05, sabato 06 e domenica 07 luglio dalle ore 20:00 alle ore 07:00 del mattino successivo:

Considerata altresì che in occasione dello stesso comitato si è convenuto di prorogare l'orario delle attività di intrattenimento musicale esercitate a supporto delle attività principali quali i pubblici esercizi ubicati sul territorio comunale e sul demanio, gli stabilimenti balneari e i chiringuiti fino alle ore 02:30 dopo la mezzanotte nei giorni di venerdì 5 e sabato 6 luglio 2024;

Ritenuto per quanto sopra rappresentato di accogliere le suddette indicazioni al fine di consentire una ottimale organizzazione degli eventi;

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000 ed il decreto del Ministero degli Interni del 05 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;

ORDINA

Che su tutta l'area cittadina compresa tra la linea ferroviaria e la zona a mare della stessa nei giorni venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 luglio 2024 dalle ore 20.00 alle ore 07.00 del giorno successivo;

SIA VIETATO

1. a chiunque, in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di svolgere attività di vendita, somministrazione o cessione per asporto a qualsiasi titolo di bevande in recipienti o contenitori di vetro;
2. detenere, consumare o abbandonare in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale

Resta ferma, per le attività autorizzate su tutto il territorio comunale, la facoltà di somministrare e/o consentire il consumo delle bevande in vetro all'interno dei locali, con



conseguente cura, da parte dei gestori, di recuperare i vuoti delle bevande somministrate in vetro.

DISPONE

La proroga, così come stabilito in sede di C.P.O.S.P. del 25.06.2024, dell'orario delle attività di intrattenimento musicale esercitate a supporto delle attività principali quali pubblici esercizi ubicati su tutto il territorio comunale compreso il demanio, stabilimenti balneari e chiringuiti - nei giorni di venerdì 5 e sabato 6 luglio 2024 fino alle ore 02:30 dopo la mezzanotte.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

Al Sig. Prefetto di Rimini;
Al Sig. Questore di Rimini;
Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione;
Al Comando Stazione dei Carabinieri di Riccione;
Al posto di Polizia c/o il comando di Polizia Locale di Riccione;
Al Comando sottosezione della Polizia Stradale di Riccione;
Al Comando provinciale della Guardia di Finanza;
Al Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Agli agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR ai sensi dell'art. 133, comma 1 del Codice del Processo a presentato ricorso al TAR ai sensi dell'art. 133, comma 1 del Codice del Processo amministrativo (D.Lgs. 2/7/2010 n.104) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggior termini di cui all'art. 41, comma 5 in alternativa al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del DPR 24 novembre 1971 n.1199 entro il termine di centoventi giorni (120) dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di euro 400,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Settore 7 - Polizia Locale e Sicurezza Urbana

COMUNE DI
RICCIONE



Il Sindaco
DANIELA ANGELINI
(Documento Firmato Digitalmente)